

Decreto prot. 13273/I/003

IL RETTORE

VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 24.5.2004, punto 14, che ha espresso parere favorevole sul Regolamento interno del Laboratorio Prove e materiali del Dipartimento di Progettazione e tecnologie;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo, ed in particolare l'art. 13 che disciplina la modalità di emanazione dei regolamenti interni;

DECRETA

Art. 1

E' emanato il **Regolamento interno del Laboratorio Prove e materiali** del Dipartimento di Progettazione e tecnologie elencati, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto viene affisso all'Albo di Ateneo ed entra in vigore con decorrenza immediata .

Bergamo, 23.7.2004

IL RETTORE
F.to Alberto Castoldi

All. c.s.

DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E TECNOLOGIE

Regolamento del Laboratorio Prove Materiali

Art. 1

Il laboratorio Prove materiali del Dipartimento di Progettazione e Tecnologie dell'Università degli Studi di Bergamo ha come scopo lo sviluppo di attività scientifiche e didattiche, riguardanti prove su materiali ed elementi costruttivi, negli ambiti applicativi della Scienza e Tecnica delle costruzioni, della Geotecnica, e della Scienza e Tecnologia dei Materiali.

Svolge inoltre il ruolo di laboratorio ufficiale ai sensi della Legge vigente.

Art. 2

Per coordinare le attività e il funzionamento del laboratorio, il Direttore del Dipartimento nomina, con proprio decreto, il Direttore del Laboratorio.

Di norma quest'ultimo viene scelto fra i docenti di discipline afferenti ai raggruppamenti disciplinari ICAR/07, ICAR/08, ICAR/09, ING-IND/22.

Date le mansioni del Direttore del Laboratorio, specificate negli Art. 4 e seguenti, la sua nomina, così come quella del Direttore di Dipartimento, deve essere ratificata con decreto Rettorale.

Art. 3

Il Direttore del Laboratorio resta in carica finché è in carica il Direttore del Dipartimento e può essere rinominato. Il Direttore del Dipartimento potrà tuttavia proporre in ogni momento la sostituzione del Direttore del Laboratorio, per impedimenti o altre motivate ragioni.

Art. 4

Compito del Direttore del Laboratorio è quello di dare gli indirizzi, coordinare le attività scientifiche, didattiche e di conto terzi, svolte istituzionalmente dal laboratorio nel rispetto del manuale del "Sistema di Qualità" e delle normative vigenti.

È suo compito coordinare l'attività del personale del laboratorio e l'accesso alla struttura da parte di quanti (docenti, ricercatori, studenti ed esterni) ne abbiano interesse. In questo ambito il Direttore del laboratorio si occuperà, secondo quanto stabilito dalla legge, di dare attuazione alle normative di sicurezza degli ambienti di lavoro.

Art. 5

I certificati di prova saranno firmati dal tecnico sperimentatore, quale responsabile

della prova, e dal Direttore del Laboratorio, quale responsabile dell'attività di sperimentazione conto terzi.

Il Direttore del laboratorio, in caso di assenza prolungata, potrà delegare alla firma dei certificati altra persona scelta fra i docenti e i ricercatori confermati, idonei all'assunzione delle implicate responsabilità tecnico-amministrative, dei raggruppamenti disciplinari ICAR/07, ICAR/08, ICAR/09, ING-IND/22.

Art. 6

Gli utili provenienti dall'attività conto terzi, fatte salve eventuali modifiche di legge, verranno ripartiti nel rispetto delle indicazioni dello statuto dell' Ateneo.

Il Direttore del laboratorio propone al Direttore del Dipartimento le quote competenti a ciascun partecipante alle attività medesime.

Art. 7

L'accesso al laboratorio da parte degli studenti, autorizzato dal Direttore del laboratorio, avviene con diretta responsabilità del docente che guida l'attività didattica e/o di ricerca degli stessi e potrà essere normato con apposito regolamento emanato dal Direttore del Dipartimento su proposta del Direttore del laboratorio, sentito il Consiglio di Dipartimento.